



Università degli studi di Trieste



CONVENZIONE PER L'AVVIO DI TIROCINI CURRICOLARI

TRA

L'**Università degli studi di Trieste**, con sede in Piazzale Europa n.1, - 34127 Trieste, codice fiscale n. 80013890324, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Paolo Edomi, nato a Trieste il 15/08/1964, in qualità di Rettore dell'Università medesima, autorizzato alla stipula del presente atto

E

l'**Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione Territoriale III - Veneto e Friuli Venezia Giulia** con sede legale in Piazza Mastai, 12 - 00153 Roma P.IVA 06409601009 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal dott. Franco Letrari nato a Bressanone (BZ) il 23/05/1961 in qualità di Direttore territoriale

Premesso che:

- a) al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, e dal D.M. 142/98, tra cui le Università, possono promuovere *stages*/tirocini di formazione ed orientamento della durata massima di 12 mesi presso enti pubblici o imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 20.1.1999 n. 9; -
- b) il soggetto ospitante, su proposta dell'Università, può accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento in numero non superiore a quello previsto dall'art. 1, comma 3 del D.M. del 25 marzo 1998 n.142;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 e successive modifiche non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;

- b) i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
 - c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. Il soggetto ospitante farà svolgere allo stagista/tirocinante esclusivamente attività strettamente legate all'espletamento dello stage/tirocinio.

Art. 2 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante si obbliga:
- a) ad accogliere presso le proprie strutture un numero massimo di 5 studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università per lo svolgimento di *stages*/tirocini di formazione e orientamento da effettuarsi secondo le modalità indicate dal Progetto formativo e di orientamento;
 - b) a favorire l'esperienza dello stagista/tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza delle tecnologie, dell'organizzazione del soggetto ospitante e dei processi produttivi;
 - c) a conformarsi a tutti gli adempimenti di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e a formare e informare il tirocinante in merito ai rischi specifici connessi alle attività svolte presso le proprie strutture. Inoltre, in caso di infortunio dello stagista/tirocinante durante lo svolgimento dello *stage*/tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a comunicare immediatamente l'infortunio all'Università, affinché quest'ultima possa farne denuncia all'INAIL e attivare, sussistendone i presupposti, le polizze assicurative sottoscritte dall'Università medesima;
 - d) a designare un proprio responsabile incaricato (tutor aziendale) con il compito di seguire lo stagista/tirocinante e di certificare i risultati dello *stage*/tirocinio attraverso la redazione della valutazione finale.
2. Il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Art. 3 - Obblighi dell'Università

1. L'Università, quale soggetto promotore, si obbliga:
- a) ad assicurare lo stagista/tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore per eventuali danni subiti da persone e/o cose per cause imputabili ai medesimi tirocinanti nello svolgimento delle proprie attività, con polizza assicurativa i cui estremi sono indicati nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Università si impegna a denunciare, entro i termini/tempi previsti dalla normativa vigente, l'evento all'INAIL e alle compagnie assicurative al fine di attivare, sussistendone i presupposti, le coperture previste;
 - b) a designare un proprio docente (tutor dell'Università) con funzioni di supervisione e coordinamento dell'attività di *stage*/tirocinio;
 - c) a comunicare all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, nonché alle Rappresentanze Sindacali dei soggetti ospitanti, ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'avvio dello *stage*/tirocinio presso il soggetto ospitante.

Art. 4 - Obblighi dello stagista/tirocinante

1. Lo stagista/tirocinante, durante lo svolgimento dello *stage*/tirocinio formativo e di orientamento, si impegna a:
- a) svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;
 - b) annotare su apposito registro la propria presenza presso il soggetto ospitante;
 - c) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello *stage*/tirocinio espressamente individuate come confidenziali/riservate (“Informazioni Confidenziali”). La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.
2. Allo stagista/tirocinante, per ragioni di riservatezza e sicurezza, non è consentito l’accesso alla piattaforma AIDA e ad ogni altro applicativo/banca dati dell’Agenzia.

Art. 5 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata di tre anni dalla data della sua stipula ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le parti per uguale periodo.
2. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. e ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. In ogni caso sono fatti salvi, e quindi devono essere portati a conclusione, i tirocini già avviati.
4. Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l’altra Parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere l’atto previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a quindici giorni, da inviare a mezzo PEC o raccomandata a.r.

Art. 6 - Oneri fiscali

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.
2. L'imposta di bollo è a carico del soggetto ospitante ad eccezione delle convenzioni stipulate con le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/2001, nel qual caso l'imposta di bollo sarà a carico del soggetto promotore.
3. La presente Convenzione risulta esente dall'imposta di bollo qualora il soggetto ospitante sia un Ente del Terzo Settore, ai sensi del Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2017).
4. La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario per il soggetto ospitante.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali di studenti tirocinanti e di altri soggetti, forniti dai medesimi o acquisiti da altre fonti, raccolti per le finalità individuate nella presente Convenzione e per la stipula della medesima, avviene ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (a seguire: Regolamento) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza; ha come base giuridica la normativa universitaria ed è effettuato per lo svolgimento delle attività istituzionali del soggetto promotore, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

2. Il soggetto promotore risulta Titolare del trattamento dei dati personali degli studenti tirocinanti, quali soggetti interessati, in base al Regolamento, secondo le modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; il soggetto promotore predispone e mette a disposizione degli studenti tirocinanti l'informativa agli interessati ex Regolamento, art. 13, su apposita pagina web: <https://gdpr.unityfvg.it/>.

3. Il soggetto ospitante risulta Responsabile del trattamento dei dati personali degli studenti tirocinanti ex Regolamento, art. 28, secondo le modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione e nei documenti che il soggetto promotore, titolare del trattamento, si impegna a fornire.

Il Responsabile garantisce la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali trattati, individuando e adottando misure tecniche e organizzative appropriate ed adatte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, fra l'altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione, secondo quanto previsto dall'art. 32 Regolamento UE n. 679/2016 per garantire la tutela dei diritti dell'interessato. In qualunque momento il Titolare del trattamento può richiedere che vengano adottate ulteriori misure di sicurezza tecniche e organizzative che riterrà adatte al rischio ovvero potrà richiedere la messa in opera di misure di sicurezza previste da codici di comportamento o certificazioni (come da allegato "Nomina responsabile esterno").

Oltre al partner tecnologico istituzionale Sogei S.p.A., si impegna altresì a non ricorrere ad altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, da parte del soggetto promotore: in ogni caso, ove dovesse ricorrere ad altro Responsabile, ha l'onere di imporre ad esso gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui alla presente Convenzione; diversamente, il soggetto ospitante conserva nei confronti del soggetto promotore l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'ulteriore Responsabile.

Il Responsabile si impegna a fornire ai propri dipendenti e collaboratori deputati a trattare i dati personali per conto del titolare, le istruzioni idonee allo scopo, vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali garantisce che i soggetti da egli autorizzati al trattamento dei dati personali ricevano adeguata formazione.

Il Responsabile si impegna sin d'ora a non trasferire i dati extra UE.

4. I dati degli studenti tirocinanti trattati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte del soggetto ospitante, se non per adempiere ai termini della presente Convenzione o a specifiche disposizioni normative.

5. Sono autorizzati a trattare i dati degli studenti tirocinanti i dipendenti e i collaboratori, a qualunque titolo, di soggetto promotore e di soggetto ospitante la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, come tali istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex Regolamento, art. 29.

6. Per tutti gli eventuali compiti assegnati dal soggetto ospitante agli studenti tirocinanti non è previsto trattamento di dati personali di terzi per conto del medesimo soggetto ospitante.

7. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione": GDPR, art.5,) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

Art. 8 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 9 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano per sé, per gli studenti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto della presente convenzione, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 10 - Diffusione della Convenzione

2. La presente Convenzione sarà pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 11 - Risoluzione delle controversie

1. L'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dalla stessa, sono regolati dalla legge italiana.
2. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dalla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto.
3. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.

L'UNIVERSITA'

prof. Paolo Edomi

IL SOGGETTO OSPITANTE

dott. Franco Letrari